

## FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l.

Sede Legale: Corso Italia, 8

70123 BARI

Partita IVA: 05538100727

### BOZZA CONTRATTO

PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI LOGISTICI DEGLI IMPIANTI, DEI ROTABILI FERROVIARI, DEGLI AUTOBUS, DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI VARI DELLA SOCIETA' SITI IN BARI, MATERA, POTENZA COMPRESSE LE STAZIONI PERIFERICHE

ART. 1	OGGETTO DEL CONTRATTO .....	2
ART.2	CONDIZIONI DELL'APPALTO: PROGETTO TECNICO E CAPITOLATO TECNICO.....	3
ART.3	DURATA DEL CONTRATTO .....	4
ART.4	IMPORTO PRESUNTO E PROGRAMMI DI ATTIVITÀ - VARIAZIONI AI PROGRAMMI .....	4
ART.5	IMPORTI PRESUNTI .....	5
ART.6	PREZZI PER IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO.....	5
ART. 7	AUMENTO O DIMINUIZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI .....	5
ART. 8	SERVIZI MINIMI- INESECUZIONE E PENALITÀ .....	5
ART.9	PRESTAZIONI OCCASIONALI O ECCEZIONALI.....	5
ART. 10	RESPONSABILE DEI SERVIZI PERCONTO DELL'I.A. ....	6
ART. 11	POLITICHE INDUSTRIALI DI RISTRUTTURAZIONE/RAZIONALIZZAZIONE DEL SETTORE .....	6
ART.12	OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE – RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.....	7
ART. 13	OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, DI PREVENZIONE INFORTUNI E DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO..	8
ART.14	RESPONSABILE DEI CONTRATTI DELLE F.A.L. ....	9
ART.15	RESPONSABILE D'IMPIANTI F.A.L. ....	9
ART.16	POTERI DI CONTROLLO DA PARTE DELLE F.A.L. ....	10
ART.17	RESPONSABILITÀ PER DANNI.....	10
ART. 18	CAUZIONE.....	11
ART. 19	PAGAMENTI .....	11
ART. 20	CONTESTAZIONE ALLA I.A.: DIFFIDA A SOLLEVARLA DALL'ESECUZIONE- RECESSO PARZIALE DELLE F.A.L. ....	12
ART.21	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 22	RINNOVO ANNUALE DELLE CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA.....	13
ART. 23	CERTIFICAZIONE FINALE.....	13
ART. 24	TRASPARENZA DEI PREZZI .....	14
ART. 25	DOMICILIO DELL'APPALTATORE - FORO COMPETENTE.....	14
ART. 26	SPESE DI STIPULAZIONE - REGIME FISCALE - RINVIO AL CODICE CIVILE - DICHIARAZIONE DELL'I.A. AI SENSI DELL'ART. 1341.....	14

Con il presente contratto sottoscritto tra \_\_\_\_\_

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Le F.A.L. con il presente contratto affidano all'I.A. l'appalto dei servizi di pulizia degli impianti, dei rotabili ferroviari, degli autobus, degli uffici e degli ambienti vari della società siti in Bari, Matera, Potenza e Stazioni Periferiche:

- 1) Servizio di pulizia e logistico dei rotabili ferroviari appartenenti alla D.E. di Bari, dei piazzali e marciapiedi della stazione di Bari Centrale e Bari Scalo, di locali aperti al pubblico del fabbricato di stazione di Bari Centrale e Bari Scalo (sale d'attesa, biglietteria, scale di accesso alla stazione, servizi igienici), e dei locali ed uffici della Direzione Esercizio e Direzione Generale di Bari e dei locali in Corso Italia Bari da praticarsi secondo il programma previsto del capitolato tecnico per l'esecuzione dei servizi di pulizia affidati in appalto dalle F.A.L.
- 2) Servizio di pulizia e logistico di autobus del Deposito di Bari, dei locali di Bari Scalo destinati alle lavorazioni, dei servizi igienici dei locali destinati al soggiorno a qualsiasi titolo del personale F.A.L. e ambulatorio, delle Officine e degli altri locali del Deposito di Bari Scalo (Squadra Rialzo, Deposito Locomotive, Rimesse automotrici, ecc) della Fermata di Bari Policlinico da praticarsi secondo il programma previsto dal capitolato tecnico per l'esecuzione dei servizi di pulizia affidati in appalto dalle F.A.L.
- 3) Servizio di pulizia e logistico degli autobus nell'impianto di Matera e, nella stessa località, di pulizia dei locali di Matera Serra Refusa destinati alle lavorazioni, dei servizi igienici e dei locali destinati al soggiorno a qualsiasi titolo del personale FAL, di pulizia delle Officine e degli altri locali Deposito di Matera Serra Rifusa da praticarsi secondo il programma previsto dal capitolato tecnico per l'esecuzione ei servizi di pulizia affidati in appalto dalle F.A.L.;
- 4) Servizio di pulizia della stazione di Matera Centrale, parte interrata estesa ai servizi W.C. da praticarsi secondo il programma previsto dal capitolato tecnico per l'esecuzione dei servizi di pulizia affidati in appalto dalle F.A.L.;
- 5) Servizio di pulizia e logistico dei rotabili ferroviari appartenenti alle D.E. di Potenza e di autobus del Deposito di Potenza e, dei locali del deposito di Potenza Inf. Scalo destinati

alle lavorazioni, dei servizi igienici, dei locali destinati al soggiorno a qualsiasi titolo del personale F.A.L. e ambulatorio, delle Officine e degli altri locali del deposito di Potenza (Squadra Rialzo, Deposito Locomotive, Rimesse automotrici, ecc); servizi di pulizia dei locali destinati a Magazzino con i relativi servizi igienici e della palazzina adibita ad uffici della Direzione di Potenza da praticarsi secondo il programma previsto dal capitolato tecnico per l'esecuzione dei servizi di pulizia affidati in appalto dalle F.A.L.;

- 6) Servizio di apertura e chiusura stazioni periferiche;
- 7) Servizio di presidio di pulizia Stazione di Bari centrale;
- 8) Diserbamento Chimico e decespugliamento lungo le linee tratto ferroviario;
- 9) Servizio di pulizia delle seguenti stazioni periferiche:

Elenco Stazioni periferiche	Stazione di Matera Sud
Stazione di Altamura	Stazione di Matera Villa Longo
Stazione di Avigliano	Stazione di Modugno
Stazione di Binetto	Stazione di Palo del Colle
Stazione di Castelluccio	Stazione di Potenza
Stazione di Irsina	Stazione di Potenza Inferiore
Stazione di Genzano	Stazione di Potenza Moccaro
Stazione di Gravina	Stazione di Potenza Santa Maria
Stazione di Grumo	Stazione di Potenza S. Rocco
Stazione di Lagonegro	Stazione di Potenza Rione Mancusi
Stazione di Matera Centrale	Stazione di Toritto
Stazione di Matera Serra Rifusa	Stazione di Venusio

Potranno essere affidate all'I.A. eventuali altre attività che riguardino prestazioni aggiuntive e/o servizio accessori, servizi attualmente gestiti dalle F.A.L., che queste ultime decidano di dimettere anche parzialmente e temporaneamente nel corso di validità del presente contratto . Per tali prestazioni saranno applicati i compensi che saranno di volta in volta convenuti fra le parti.

## **ART.2 CONDIZIONI DELL'APPALTO: PROGETTO TECNICO E CAPITOLATO TECNICO**

I servizi di cui al precedente art. 1 saranno svolti dall'I.A. - con organizzazione e mezzi propri e con assunzione del rischio di impresa - secondo le condizioni e modalità tutte previste dal presente contratto, dal progetto tecnico e dal Capitolato tecnico, che, allegati al

presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

### **ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di inizio servizio comunicata dalle Fal alla I.A. aggiudicataria della procedura di gara. Il presente contratto si intenderà rinnovato per ulteriori tre anni secondo le modalità indicate dall'art.63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Restano salve le ipotesi di recesso e di risoluzione previsti nel presente atto.

### **ART.4 IMPORTO PRESUNTO E PROGRAMMI DI ATTIVITÀ - VARIAZIONI AI PROGRAMMI**

L'importo del contratto è indicato all'art. 5.

Il corrispettivo da liquidare deriverà dal prodotto fra il prezzo orario offerto dalla azienda aggiudicataria dell'appalto e le ore indicate per le effettive prestazioni così come da schede tempi allegate, eseguite in conformità alle previsioni del Capitolato Tecnico.

Le prestazioni saranno rese con le frequenze e con la ripartizione territoriale che sarà indicata nei programmi di attività e che saranno suddivisi, per ciascun annualità, in periodi pari alla vigenza degli orari ferroviari adottati dalle F.A.L.

Ad ogni cambio orario, quindici giorni prima dall'entrata in vigore del nuovo orario, le F.A.L. comunicheranno all'I.A. almeno in bozza il nuovo programma di attività.

Ad ogni cambio orario le F.A.L. comunicheranno all'I.A. i turni di circolazione del materiale rotabile.

Il programma giornaliero contenente eventuali variazioni sarà comunicato con 48 ore di preavviso.

Ove vengano comunicate in un termine inferiore l'I.A. ha il diritto di rifiutarsi di eseguire le prestazioni variare comunicandolo immediatamente.

In caso di rifiuto le F.A.L. hanno il diritto di fare eseguire la prestazione da terzi.

In caso di accettazione e/o mancato immediato rifiuto troveranno integrale applicazione le previsioni del presente atto e relativi allegati.

In caso di ritardo nell'arrivo dei treni, il Responsabile dei servizi per conto dell'I.A. di cui al successivo art. 10 comunicherà - prima dell'ultimazione delle attività - l'eventuale diversa prestazione che l'impresa eseguirà nel residuo tempo disponibile, in relazione alla quale troveranno applicazione tutte le previsioni del presente atto e relativi allegati e sarà corrisposta la corrispondente voce del capitolato tecnico.

L'eliminazione definitiva di un servizio previsto nel programma sarà comunicata con almeno 30 giorni di anticipo.

### **ART.5 IMPORTI PRESUNTI**

Il costo dell'ora lavorata per lavorazioni (programmate e non) è di €. 18,60 + IVA. I suddetti prezzi saranno assoggettati al ribasso offerto dall'azienda con la predisposizione della documentazione di gara.

L'importo presunto complessivo triennale è pari xxxxxxxxx.

### **ART. 6 PREZZI PER IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 il corrispettivo verrà adeguato a partire dal secondo anno di esecuzione, su espressa richiesta dell'esecutore e previa istruttoria della committente, in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

### **ART. 7 AUMENTO O DIMINUZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI**

Le F.A.L. si riservano la facoltà, previo accordo con la controparte, di apportare, in qualunque momento nel corso di validità del presente contratto un aumento o una diminuzione dei servizi stessi.

Nelle ipotesi sopra indicate le F.A.L. provvederanno:

- in caso di aumento dei servizi, a riconoscere i corrispettivi - sulla base di quelli previsti in contratto - per le maggiori attività espletate dall'I.A.;
- in caso di diminuzione dei servizi, a detrarre dall'importo contrattuale presunto la quota parte relativa alle attività non più affidate all'I.A. ..

### **ART. 8 SERVIZI MINIMI- INESECUZIONE E PENALITÀ**

In presenza di astensioni dal lavoro da parte del personale dipendente, l'I.A. dovrà comunque garantire ferme restando le detrazioni per eventuali servizi e attività non eseguiti - un programma di servizi minimi.

In caso di mancata realizzazione del programma di servizi minimi l'I.A. è tenuta a dimostrare di aver seguito le procedure previste dalla Legge 146/90 e di aver adottato le iniziative e le azioni ivi indicate.

### **ART.9 PRESTAZIONI OCCASIONALI O ECCEZIONALI**

Per particolari circostanze e per far fronte ad evenienze anche a carattere occasionale, le F.A.L. hanno facoltà di richiedere all'I.A.-che in tal senso si obbliga l'esecuzione di prestazioni occasionali o eccezionali. Per l'esecuzione di tali prestazioni, le F.A.L. riconosceranno i corrispettivi che saranno di volta in volta convenuti. Qualora dette prestazioni occasionali o eccezionali si riferiscano alla pulizia di mezzi o impianti F.A.L., i compensi applicabili sono quelli previsti al precedente art. 5.

#### **ART. 10 RESPONSABILE DEI SERVIZI PERCONTO DELL'I.A.**

In ciascuno degli impianti in cui si espletano i servizi e le attività affidati con il presente contratto l'I.A. dovrà provvedere alla nomina dandone comunicazione alle F.A.L., alle quali dovrà essere preventivamente comunicata anche ogni variazione in merito - di un proprio "Responsabile dei Servizi", in possesso di idonei requisiti tecnici e morali, con il compito di sovrintendere e dirigere, con piena responsabilità, l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi affidati.

L'I.A. potrà indicare un unico Responsabile dei Servizi per più località in cui si svolgono i servizi e per più impianti.

La nomina dovrà essere comunicata al responsabile dei contratti delle F.A.L. a mezzo di lettera raccomandata A. R., al quale dovrà essere altresì comunicata ogni successiva conseguente variazione.

Il responsabile dei servizi eleggerà domicilio presso la postazione fissa nell'impianto ave esistente, ovvero, in difetto nel luogo concordato con il Responsabile di impianto delle F.A.L. per iscritto.

Il Responsabile dei Servizi è tenuto altresì a far rispettare al personale impiegato tutte le prescrizioni, condizioni e disposizioni previste dal progetto tecnico e dal Capitolato tecnico, nonché le disposizioni vigenti in materia sanitaria, antinfortunistica e di igiene sul lavoro.

E' obbligo del Responsabile dei Servizi comunicare al Responsabile di impianto F.A.L. l'elenco giornaliero del personale impiegato nell'esecuzione dei servizi.

Il Responsabile dei Servizi costituirà il referente delle F.A.L. cui rivolgere eventuali disposizioni, consegne dei programmi di attività e sue modificazioni, prescrizioni tecniche, nonché contestazioni in merito allo svolgimento dei servizi affidati.

Tutte le comunicazioni delle F.A.L. relative agli argomenti suindicati effettuate al Responsabile dei servizi presso il domicilio eletto, si intenderanno eseguite nei confronti dell'I.A.

Le parti assumeranno idonee misure organizzative atte ad assicurare l'unicità di riferimento sull'impianto nella figura del Responsabile dei servizi dell'I.A. restando espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva da parte del personale F.A.L. nei confronti del personale dipendente dall'I.A.

#### **ART. 11 POLITICHE INDUSTRIALI DI RISTRUTTURAZIONE/RAZIONALIZZAZIONE DEL SETTORE**

L'I.A. si impegna a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla documentazione di gara e ad attivare eventuali processi di ristrutturazione e razionalizzazione

delle risorse con il primario obiettivo di evitare, nei conseguenti processi di riorganizzazione, gravi ripercussioni sull'andamento occupazionale. In tale prospettiva le F.A.L. presteranno la propria collaborazione valutando l'opportunità di definire le possibili integrazioni operative, interessanti anche tipologie di lavorazioni integrative e di completamento di quelle attuali, finalizzate al miglioramento qualitativo dei servizi.

#### **ART.12 OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE – RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

Nella qualità di datore di lavoro l'I.A. deve, a proprie cure e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali relative ai dipendenti impiegati nel presente appalto.

L'I.A. inoltre è tenuta a proprie cure e spese:

1) ad applicare e far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal Contratto Collettivo di Lavoro per le imprese di pulizia e multiservizi applicabile alla data della stipula del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto dell'appalto, nonché le successive modifiche od integrazioni che dovessero intervenire nel Contratto Collettivo stesso, intendendosi applicabile il più favorevole in presenza di più contratti collettivi nazionali di lavoro per la stessa categoria.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare il suddetto Contratto Collettivo Nazionale anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione e anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;

2) a rispettare tutte le norme in vigore ed in particolare a provvedere e far provvedere con regolarità ed esattezza al versamento di tutti i contributi assicurativi ed assistenziali obbligatori nonché ad osservare rigidamente tutte le norme legislative regolamentari, o di altra natura in materia di rapporti di lavoro.

Le F.A.L. si riservano la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterranno opportuni, oltre a quelli che potranno essere effettuati dagli organi del Ministero del Lavoro nella loro competenza.

Nel caso in cui le F.A.L. lo rilevino, ovvero il competente Organo del Ministero del Lavoro o un Istituto Assicuratore segnalino accertate inadempienze dell'I.A. agli obblighi verso il personale dipendente, sia per quanto riguarda la corresponsione dei salari e degli altri emolumenti, sia per quanto riguarda le assicurazioni obbligatorie e le provvidenze in genere a favore dei lavoratori, potranno adottarsi a carico dell'Appaltatore i seguenti provvedimenti, fermo restando per le F.A.L. la facoltà di risoluzione del contratto secondo quanto previsto

dal successivo art. 21:

- se l'appalto è in corso: una detrazione dai pagamenti periodici, nella misura massima del 20%, fino a che non sarà stato accertato che le inadempienze accertate sono state definite;
- se l'appalto è ultimato: la sospensione dell'eventuale saldo, fermo restando l'osservanza delle disposizioni che regolano lo svincolo della cauzione .

Le F.A.L. non assumono alcuna responsabilità nei confronti dell'I.A. e dei lavoratori da questa dipendenti in ordine ai rapporti di lavoro intercorsi od intercorrenti tra l'una e gli altri.

### **ART. 13 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, DI PREVENZIONE INFORTUNI E DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO**

L'I.A. ha l'obbligo di osservare e far osservare, a proprie ed esclusive cure e spese, tutte le norme vigenti ed applicabili ai servizi espletati, in materia sanitaria, prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

L'I.A. assume piena e completa responsabilità circa eventuali violazioni delle norme di cui al presente articolo e per i danni che ne dovessero derivare, esonerando espressamente le F.A.L. al riguardo ed impegnandosi a tenere indenne le stesse da qualsiasi richiesta o pretesa potesse essere da chiunque avanzata.

Nell'ambito di quanto sopra previsto, l'I.A. è, tra l'altro, tenuta, a proprie cure e spese a:

- porre in atto tutte le misure previste dalle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- prendere visione degli impianti e dei rischi connessi anche relativi alle prestazioni e renderne edotto il proprio personale;
- far rispettare dal personale dipendente le disposizioni di legge sopra indicate;
- fornire il personale dei mezzi di protezione individuale;
- utilizzare macchinari e attrezzi perfettamente in regola con le norme vigenti e provvedere agli eventuali adeguamenti alle prescrizioni delle norme antinfortunistiche;
- utilizzare materie e prodotti conformi alle normative di legge;
- curare la pulizia dei locali nei quali operano i dipendenti, compresi quelli concessi in uso (locali igienici/ spogliatoi/ docce e simili).

Gli eventuali adeguamenti alle norme in parola sono:

- a cura e spese delle F.A.L., per gli immobili ed attrezzature di proprietà delle F.A.L. interessati dalle prestazioni affidate all'I.A.;
- a cura e spese dell'I.A. per le attrezzature di sua proprietà.

Per gli adeguamenti di competenza delle F.A.L., l'I.A. è tenuta a segnalare gli eventuali lavori



e forniture occorrenti per la rispondenza alle norme di cui al presente articolo.

L'I.A. assume piena e completa responsabilità circa eventuali violazioni delle norme di cui al presente articolo e per i danni che ne dovessero derivare/ esonerando espressamente le F.A.L. al riguardo ed impegnandosi a tenere indenne le stesse da qualsiasi richiesta o pretesa potesse essere da chiunque avanzata.

L'I.A. dichiara di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle corrispondenti misure di prevenzione e di emergenza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare con riferimento al del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni al fine di garantire la sicurezza del personale chiamato a svolgere la propria attività presso i locali delle sedi delle FAL la società dichiara:

- a) di aver preso visione e conoscenza degli ambienti stessi;
- b) di aver informato il proprio personale sulle caratteristiche tecniche e strutturali degli ambienti e sul loro eventuale impatto sulla sicurezza individuale;
- c) di cooperare con il Responsabile della Sicurezza delle varie Sedi delle F.A.L. nell'individuazione di possibili fonti di rischio e di concordare con lui l'adozione di misure idonee;
- d) di rispettare la normativa generale e specifica in materia di sicurezza del lavoro..

#### **ART.14 RESPONSABILE DEI CONTRATTI DELLE F.A.L.**

In relazione alle necessaria unitarietà di gestione di tutti i servizi oggetto del presente atto le F.A.L. nominano/ comunicandolo all'I.A. entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un Responsabile del presente contratto il quale potrà operare le deleghe che riterrà opportuno comunicandole all'I.A. Rientra tra i compiti del Responsabile del Contratto anche l'applicazione delle penalità.

#### **ART.15 RESPONSABILE D'IMPIANTI F.A.L.**

Le F.A.L. provvedono a designare, per ciascun impianto in cui si svolgono i servizi e le attività affidate con il presente contratto/ un proprio responsabile/ al quale tra gli altri compiti affidatigli dalle F.A.L. compete:

- 1) di mantenere i contatti tecnico - operativi con il responsabile dell'I.A. di cui al precedente art.10;
- 2) di verificare la corretta e completa esecuzione dei servizi.

Le attività di verifica di cui al precedente n.2) saranno espletate dal personale F.A.L. che compilerà gli appositi moduli previsti nell'allegato Capitolato Tecnico da trasmettere al Responsabile dei contratti delle F.A.L. e, in caso di riscontrato inadempimento al

Responsabile dei servizi per conto dell'I.A.

Tutte le attività di verifica di cui al presente articolo saranno espletate con le modalità di cui al Capitolato Tecnico.

#### **ART.16 POTERI DI CONTROLLO DA PARTE DELLE F.A.L.**

Le F.A.L. eserciteranno, per l'intero arco di validità del presente atto, propri poteri di controllo con le modalità di cui al Capitolato Tecnico.

In particolare potranno eseguire:

- 1) sopralluoghi, verifiche e controlli giornalieri ai sensi e con le modalità del precedente articolo;
- 2) sopralluoghi, verifiche e controlli del servizio a mezzo di proprie strutture.

In entrambi i casi le attività di controllo saranno finalizzate ad accertare la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni tutte rese dall'I.A. in conformità al presente contratto e relativi allegati.

L'effettuazione dei controlli e le modalità di contestazione degli inadempimenti al presente atto è disciplinata dal capitolato tecnico e dal presente contratto all'art. 20

Resta fermo l'obbligo dell'I.A. di provvedere all'eliminazione delle irregolarità contestate ove praticamente possibile ed, in tal caso, il suo correlato diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni.

#### **ART.17 RESPONSABILITÀ PER DANNI**

Le F.A.L. non assumono alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'I.A. ed ai suoi dipendenti, coadiutori e ausiliari autonomi, o alle loro cose, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto per cause estranee alle F.A.L.

L'I.A. assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose delle Ferrovie od a terzi (cose o persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nelle prestazioni oggetto del contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevate ed indenni le F.A.L. da qualsiasi pretesa o molestia che a riguardo venisse loro mossa da terzi.

Allorché si verifichi, comunque in connessione con l'esecuzione dei servizi, un danno derivante, dipendente o connesso con l'esercizio o con il traffico ferroviario, l'I.A. assume ogni responsabilità qualora risulti non aver adottato ogni provvedimento, prescritto dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico, dal Progetto Tecnico e dai regolamenti di esercizio, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, inteso ad

impedire l'evento, o ad evitare danno e non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lei evitato.

#### **ART. 18 CAUZIONE**

A garanzia dell'esatto adempimento o degli obblighi contrattuali l'I.A. è tenuta alla costituzione della cauzione secondo i modi e i termini di cui al disciplinare di gara e alla legge.

La cauzione sarà svincolata al termine del servizio.

#### **ART. 19 PAGAMENTI**

I compensi per le prestazioni rese dall'I.A. in conto del presente contratto saranno liquidati come di seguito indicato.

L'I.A. dovrà emettere regolari fatture per singolo centro di costo, così come indicati nel Capitolato Tecnico, moltiplicando il prezzo orario offerto per le singole prestazioni regolarmente effettuate, così come dettagliatamente descritte e nelle modalità delle Schede tempi allegate al presente contratto e attestate dai responsabili d'impianto indicati dalle F.A.L. Le F.A.L. provvederanno a liquidare l'importo suddetto nel termine di 60 giorni dalla data di fine mese cui si riferiscono le prestazioni. Dovrà essere inoltrata quadrimestralmente al Responsabile del contratto di Fal anche la comunicazione relativa al fatturato progressivo annuo. Ciascuna delle fatture sopra indicate dovrà indirizzarsi a Ferrovie Appulo Lucane Corso Italia 6 Bari.

In sede di compilazione della fattura, la stessa, dovrà esporre la ripartizione degli importi fatturati suddivisi per tipologie di servizi resi e per centro di costo, così come previsto dal Capitolato Tecnico e dalle Schede tecniche allegate al disciplinare. Stesso criterio varrà per la fatturazione di lavorazioni straordinarie, accessorie, ecc. eventualmente richieste dalle Fal.

Il pagamento dei compensi avverrà a mezzo di bonifico bancario, restando le F.A.L. esonerate da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con tale modalità.

I pagamenti operati come sopra indicato nei riguardi dell'I.A. avranno effetto e si intenderanno correttamente effettuati con effetto liberatorio delle F.A.L. nei riguardi dell'I.A. .. Sui pagamenti non verrà effettuata alcuna ulteriore trattenuta restando ferme le trattenute effettuate o le fidejussioni prestate già da I.A. in relazione ai contratti in essere a titolo di ritenuta di garanzia. Saranno peraltro portate in compensazione le penali applicate e accertate ai sensi del presente contratto e dell'allegato Capitolato tecnico così come evidenziate nelle relative note di debito.

Le F.A.L. potranno rivalersi sulle trattenute in questione negli stessi casi e secondo i

medesimi termini e modalità previsti per l'utilizzo della cauzione di cui al precedente art. 20. Allo svincolo delle ritenute di garanzia si provvederà secondo quanto indicato dal precedente art. 20.

In caso di ritardo nei pagamenti imputabile alle F.A.L. saranno corrisposti a richiesta dell'I.A. - per la parte eccedente suddetto termine - interessi di cui alla legge 231/2002.

Con riferimento ai profili connessi alle modalità di fatturazione, le parti si impegnano a verificare - in corso di rapporto - la possibilità giuridica, tecnica ed organizzativa di regolare diversamente la relativa procedura prevista al presente articolo.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sui conti correnti dedicati e dietro presentazione di regolare fattura per l'importo maturato, determinato dalle prestazioni già espletate nel mese di riferimento.

Le fatture di cui al precedente primo comma dovrà portare in evidenza nella causale del pagamento, il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ·

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 8 della legge 136/2010, le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 8 della legge 136/2010, la presente vale come clausola risolutiva espressa, nei casi in siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o di Poste Italiane. Restano fatte salve tutte le altre azioni e sanzioni ivi previste"

#### **ART. 20 CONTESTAZIONE ALLA I.A.: DIFFIDA A SOLLEVARLA DALL'ESECUZIONE- RECESSO PARZIALE DELLE F.A.L.**

I responsabili degli impianti relativamente ai servizi affidati verificheranno, in contraddittorio con i responsabili delle I.A, la corretta esecuzione di tutte le operazioni previste in capitolato per l'espletamento del servizio.

Qualora dovessero emergere irregolarità nella corretta esecuzione delle operazioni previste, si procederà alla immediata contestazione delle mancanze rilevate con segnalazione scritta alla I.A. la quale potrà inviare proprie controdeduzioni entro il termine di 7 giorni lavorativi.

Il responsabile del contratto, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla I.A., ne darà comunicazione alla stessa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale con l' addebito con storno del costo delle prestazioni non eseguite a regola d'arte nelle fatture del mese successivo a quello di riferimento rispetto all'accaduto

Inoltre in caso di controlli a campione dell'Ente concedente (Regione Puglia e Basilicata) l'I.A. dovrà partecipare, possibilmente in contraddittorio, a tali verifiche, facendosi carico delle responsabilità connesse ad eventuali sanzione elevate verso l'azienda F.A.L. per i livelli

di pulizia ed igiene riscontrati.

Le F.A.L. potranno risolvere di diritto, senza necessità di preventiva diffida o intimazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. nei confronti dell'I.A. e con riferimento ai servizi espletati dalla stessa, il presente contratto nel caso di adozione - nei confronti anche di uno dei legali rappresentanti dell'impresa – di un qualsiasi provvedimento in materia di c.d. legislazione antimafia.

#### **ART.21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile (art. 1453 e seguenti) e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, le F.A.L. si riservano inoltre la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto, previo riscontro a diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R., in ciascuno dei seguenti casi:

A) abbandono o sospensione anche parziale o totale dei servizi, senza la preventiva autorizzazione delle F.A.L.;

B) subappalto o cessione, parziale o totale, dei servizi senza la preventiva autorizzazione delle F.A.L.;

C) estinzione della cauzione di cui al precedente art. 20;

D) gravi e ripetute inadempienze nella conduzione dei servizi tali da compromettere la regolarità, la qualità, ovvero che arrechino pregiudizio all'immagine delle F.A.L. (come previste dal Capitolato Speciale d'appalto).

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e dall'art. 22 del presente atto, è escluso il recesso unilaterale del presente contratto sino alla sua naturale scadenza.

#### **ART. 22 RINNOVO ANNUALE DELLE CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA**

Per ciascun anno di validità del presente contratto le F.A.L. provvederanno - giusta quanto previsto dalla normativa vigente in materia - a richiedere il rinnovo della certificazione antimafia nei riguardi dell'I.A.

#### **ART. 23 CERTIFICAZIONE FINALE**

Le F.A.L. - entro 2 mesi dalla scadenza del contratto - provvederanno a redigere apposita certificazione finale in merito alla regolare esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

In sede di tale certificazione si procederà altresì alla ricognizione dei beni, mobili ed immobili comprese le attrezzature, eventualmente concessi in uso all'I.A., onde verificarne lo stato di conservazione e manutenzione, provvedendosi

agli eventuali addebiti - che in precedenza non fossero già stati contestati e praticati all'I.A - rivalendosi sulla cauzione prestata ai sensi del precedente art. 20 .

#### **ART. 24 TRASPARENZA DEI PREZZI**

L'I.A. espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non avere corrisposto nè promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione o la gestione del presente atto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte, agli stessi fini;
- c) nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese del comma precedente, il presente atto si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., per fatto e colpa dell'I.A. che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e sarà esclusa da successivi affidamenti da parte delle F.A.L unitamente alle singole imprese partecipanti.

Nell'ipotesi in cui una qualsiasi violazione al presente articolo risultasse commessa dall'I.A. le F.A.L. ad insindacabile giudizio, potranno richiedere la risoluzione del presente contratto.

#### **ART. 25 DOMICILIO DELL'APPALTATORE - FORO COMPETENTE**

Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali l'appaltatore dichiara il proprio domicilio in \_\_\_\_\_, con intesa che, ove questo venisse a mancare, il domicilio s'intenderà trasferito presso il Municipio di Bari.

Resta stabilito tra le parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva al Foro di Bari. Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali l'appaltatore dichiara il proprio domicilio in \_\_\_\_\_ con intesa che, ove questo venisse a mancare, il domicilio s'intenderà trasferito presso il Municipio di Bari.

#### **ART. 26 SPESE DI STIPULAZIONE - REGIME FISCALE - RINVIO AL CODICE CIVILE - DICHIARAZIONE DELL'I.A. AI SENSI DELL'ART. 1341.**

Le spese di bollo e di scritturazione del presente contratto, degli allegati e delle copie occorrenti sono a carico dell'Appaltatore.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti contraenti, secondo legge.

Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Il contratto stesso conseguentemente è esente da registrazione, salvo il caso - d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.2.1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, -giusta il disposto dell'art. 40 del citato D.P.R.

Redatto in triplice originale di cui uno per ciascuna delle parti contraenti ed una per l'Ufficio del Registro per l'eventuale caso d'uso.

Per tutto quanto ivi non previsto o derogato le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile.

L'I.A. dichiara la seguente partita IVA:

Il presente contratto consta di n°                      pagine e dei seguenti allegati n .1 capitolato tecnico organizzativo per l'esecuzione dei servizi di pulizia affidati in appalto dalle F.A.L.

Bari, ..... 2017

Per le F.A.L.

---

Per l'Impresa Appaltatrice

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 C .c., l'Impresa Appaltatrice dichiara di aver preso piena e particolareggiata conoscenza e di approvare specificatamente i seguenti articoli del presente contratto e dell'allegato Capitolato Tecnico.